



Gruppo Italiano
di Pratica
Collaborativa

PROSPETTIVE DI RIFORMA: LA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Avv. Alessandra Hopps



Gruppo Italiano
di Pratica
Collaborativa

1) COPPIE DI CONVIVENTI

(norma in vigore decorsi 180 gg. dalla pubblicazione in G. U.)

EFFETTI

- 1) **Equiparazione sul piano procedurale** come conseguenza della parità di trattamento a livello sostanziale.
- 2) **Rimozione dei fattori di discriminazione:**
 - A) Tempi
 - B) Costi
 - C) Benefici fiscali
 - D) Riservatezza

NUOVE FRONTIERE

1) Procedimenti relativi alla determinazione delle modalità di **mantenimento dei figli maggiorenni** economicamente non autosufficienti, **quando siano gli stessi figli a formulare istanza nei confronti dei genitori**, e conseguenti modifiche

2) Procedimenti relativi alla disciplina della **determinazione degli alimenti di cui agli artt.433 e ss. cc.**, anche a favore dei conviventi *more uxorio* ex art.1 comma 65 L.76/2016, e conseguenti modifiche



Gruppo Italiano
di Pratica
Collaborativa

2) TRASFERIMENTI IMMOBILIARI

(previsione soggetta all'emanazione dei decreti delegati attuativi)

CONSIDERAZIONI CRITICHE

- **Opportunità** per coloro che intendono definire in un'unica soluzione ogni aspetto (personale e patrimoniale) della crisi familiare



- **Arresto** rispetto all'evoluzione del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità

Cass. SS. UU. 29.7.2021 n.21761.

1) Sono **valide le clausole** dell'accordo di divorzio congiunto o di separazione consensuale **che riconoscano** ad uno o ad entrambi i coniugi **la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli**, al fine di assicurarne il mantenimento.

2) **L'accordo**, in quanto inserito nel verbale d'udienza redatto da ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, **assume forma di atto pubblico ex art.2699 cc. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio ovvero dopo l'omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art.2657 cc.**

3) La validità dei trasferimenti immobiliari presuppone **l'attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29 comma 1-bis L.52 del 1985.**

4) L'obbligo di mantenimento nei confronti della prole ben può essere adempiuto con l'attribuzione definitiva di beni, piuttosto che attraverso una prestazione patrimoniale periodica, sulla base di **accordi costituenti espressione di autonomia contrattuale, con i quali vengono, peraltro, regolate solo le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta.**

5) E' indifferente la modalità con cui **il regolamento di interessi avvenga, purché sia idoneo a garantire un assetto dei rapporti tra le parti in tempi ragionevoli che consentano di chiudere la crisi coniugale nel minor tempo possibile sul piano economico.** Lo strumento più adeguato è il trasferimento immobiliare definitivo.

Cass. Civ. Sez. II 21.1.2020 n.1202

1) L'art.5 co.3 DL 132/2014 prevede che, quando le parti con l'accordo concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, è necessaria l'autentica delle sottoscrizioni da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

2) Il combinato disposto dell'art.5 co.3 e dell'art. 6 DL 132/2014 impone, **per procedersi a trascrizione di atto di trasferimento immobiliare contenuto nell'accordo di separazione o divorzio, l'ulteriore autenticazione delle sottoscrizioni del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, non potendosi riconoscere analogo potere certificativo agli avvocati che assistono le parti.**



Gruppo Italiano
di Pratica
Collaborativa

3) UNA TANTUM DIVORZILE

(previsione soggetta all'emanazione dei decreti delegati attuativi)

CHI EFFETTUA IL CONTROLLO?

PUBBLICO MINISTERO

PRO

Nelle ipotesi di coppia con figli il controllo sul merito è analogo a quello eseguito dal Tribunale nei procedimenti a domanda congiunta

CONTRO

Nel processo civile il PM assume il ruolo di parte, sia pure *sui generis*

AVVOCATI

PRO

La presenza di un legale per parte garantisce tutela di una effettiva verifica di adeguatezza

CONTRO

Nuove responsabilità a carico dei difensori potrebbero disincentivare il ricorso alla ADR



Gruppo Italiano
di Pratica
Collaborativa

4) CONSERVAZIONE DEGLI ORIGINALI

(previsione soggetta all'emanazione dei decreti delegati attuativi)

La creazione di un archivio permetterà alle parti, ai difensori che hanno sottoscritto l'accordo e a tutti i soggetti interessati alle condizioni patrimoniali dell'accordo (disposizione necessaria stante la possibilità di disporre trasferimenti immobiliari all'esito dell'accordo stesso), di accedere alle copie degli atti.

E' previsto che, in mancanza di ottemperanza all'obbligo di trasmissione, sia irrogata una sanzione a carico del difensore, analoga a quella già prevista dall'art.6 per la mancata ottemperanza all'obbligo di disporre la trasmissione degli atti al Comune competente per la trascrizione dei provvedimenti di separazione e divorzio (da Euro 2.000,00 a Euro 10.000,00).

CONCLUSIONI

1) LE PARTI

- **Abbandono della concezione pubblicistica della famiglia in favore di un nuovo esito del processo di privatizzazione del diritto delle relazioni familiari** (in applicazione dell'art.2 Cost.)
- **Riconoscimento della rilevanza dell'elemento volontaristico e dell'autonomia negoziale delle parti**
- **Agevolazione della fuoriuscita dal rapporto in crisi** (tempi rapidi, adempimenti semplici e accordo omnicomprensivo)

CONCLUSIONI

2) GLI AVVOCATI

- Promuovere la diffusione della **cultura della ricomposizione** (invece che della contrapposizione)
- Operare un **cambio di paradigma nell'approccio con cui il cliente si rapporta al conflitto**
- Acquisire **nuove competenze** da altre discipline
- Rispondere alla **domanda di giustizia** del cliente sulla base delle sue effettive esigenze e inclinazioni



Gruppo Italiano
di Pratica
Collaborativa

«Certi clienti vanno dall'avvocato a confidargli i loro mali, nell'illusione che, col contagiare lui, essi ne rimarranno subito guariti e ne escono sorridenti e leggeri, convinti di aver riconquistato il diritto di dormire tranquilli dal momento che hanno trovato chi si è assunto l'obbligo professionale di passare le sue notti agitate per conto loro».

Piero Calamandrei